

# CITTÀ DI BIELLA



## COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 219 DEL 18.06.2018

---

OGGETTO: POLITICHE ABITATIVE - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 5 DELLA L.R. 3/10

---

L'anno duemiladiciotto il diciotto del mese di giugno alle ore 18:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X
LEONE SERGIO	ASSESSORE	X
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	ASSENTE
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della redazione del verbale.

Assente il Segretario Generale.

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

### IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

**POLITICHE ABITATIVE - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE  
AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 5 DELLA L.R. 3/10**

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che la L.R. 3 del 17/02/2010 all'art. 10 prevede:

- che i Comuni sono autorizzati ad assegnare al di fuori delle graduatorie un'aliquota degli alloggi che si rendono disponibili su base annua non eccedente il 25%, elevata di un ulteriore 25% per i Comuni ad alta tensione abitativa;
- che per le assegnazioni degli alloggi effettuate su riserva devono sussistere i requisiti prescritti dall'art. 3 accertati dalla Commissione preposta;
- che in presenza di situazioni di emergenza abitativa i Comuni possono procedere ad assegnazioni provvisorie anche in deroga al possesso dei requisiti di cui all'art. 3, purché nell'ambito della quota di riserva;

Vista la D.G.C. n. 11 del 15/01/18 con la quale questa Amministrazione Comunale ha deliberato sull'utilizzazione della quota alloggi di edilizia sociale al di fuori delle graduatorie anno 2018, ai sensi della L.R. 3/2010;

Stante il progetto del Servizio Sociale risalente all'ottobre 2016 e che ha portato il nucleo P.F. e B.M. a vivere nell'alloggio di proprietà comunale sito in Via Marocchetti n. 2 con compiti di portierato sociale, vigilanza sull'utilizzo degli spazi comuni, ecc;

Considerato sia le richieste verbali del nucleo di cambio alloggio a causa dell'umidità e degli elevati costi di climatizzazione nei mesi invernali anche in relazione alle documentate patologie della Signora B.M., nonché della relazione tecnica del Settore Lavori Pubblici del 05/06/2018 comprovante tale situazione di insalubrità dell'alloggio;

Dato atto che in data 21/07/2017 era stato illustrato al nucleo un nuovo progetto di custodia sociale ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3/2010 in combinato disposto con la D.G.R. n. 3-5531 del 18 marzo 2013, all'interno di un condominio sito nel quartiere Vernato – Via Conciatori n. 28 al 2° piano con ascensore e composto da cucina/soggiorno, due camere e bagno – riscaldamento centralizzato a pavimento modulabile nei singoli vani;

Dato atto che nel 2017 tale progetto era stato rifiutato dal nucleo per motivi di ubicazione e di arredi ma che, ad oggi, i coniugi hanno dichiarato il loro interesse a tale assegnazione per via del peggioramento delle condizioni di salute della Signora B.M.;

Considerato:

- lo stato di necessità legato alle condizioni di salute della signora, verificata l'insalubrità dell'alloggio di via Marocchetti, valutata l'urgenza di disporre lo spostamento del nucleo, fatti salvi i vincoli e i limiti che non consentono una assegnazione definitiva, la Giunta dispone di procedere all'assegnazione temporanea ex art. 10 comma 5 della L.R. 3/2010 subordinata all'accettazione di un progetto di Welfare generativo che prevede a carico degli inquilini lo svolgimento di piccoli lavori di ordinaria manutenzione dell'alloggio proposto,

sulla base delle indicazioni contenute nella relazione del Dirigente Settore Lavori Pubblici del 25.11.2014 prot. N° 292;

- che i predetti lavori rientrano nelle attività di auto-recupero del patrimonio immobiliare di edilizia sociale auspicato dalla L.R. 6/2015 e converge nella direzione di attivazione e restituzione da parte dei beneficiari di prestazioni sociali e assistenziali da parte dell'Ente pubblico, finalizzata a generare un processo di reciprocità dell'azione;
- di dare atto che questa Amministrazione è concorde nel sostenere che l'uscita dalla condizione di bisogno/assistenza non possa risiedere in azioni unilaterali dei servizi sociali verso la persona e il nucleo in difficoltà, ma debba basarsi sul protagonismo del nucleo stesso;
- che questo pensiero è alla base dei principi fondanti delle istituzioni ed è stata rinvigorita da recenti rielaborazioni teoriche, in particolare quelle che fanno capo al welfare generativo;

Dato atto che l'assegnazione del suddetto alloggio di edilizia sociale avviene nell'ambito della riserva, per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 10 comma 5 dalla L.R. 3 del 17/02/2010 in deroga al possesso dei requisiti e non potrà eccedere la durata di due anni;

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

### **DELIBERA**

1. di approvare l'assegnazione ai sensi dell'art. 10 comma 5 della L.R. 3 del 17/02/2010 in deroga al possesso dei requisiti che non potrà eccedere la durata di due anni, dell'alloggio di proprietà comunale sito in Biella in Via Conciatori n° 28 ai signori P.F. e B.M., subordinandolo a un progetto di Welfare generativo, in grado di attivare un processo di reciprocità e responsabilizzazione da parte dei beneficiari di prestazioni da parte dell'Ente pubblico;
  2. di demandare al dirigente del Settore Attività sociali la successiva determinazione del provvedimento di assegnazione dando atto che lo spostamento non comporterà oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione comunale (es. spese trasloco, ecc.) e che il nucleo accetterà di provvedere ai lavori di sistemazione dell'alloggio nell'ottica del principio di partecipazione diretta degli inquilini al recupero del patrimonio immobiliare di edilizia sociale (L.R. 6/2015)
  3. di rimettere a successiva determinazione a cura dei settori competenti la possibilità di eventuale deduzione parziale delle pendenze debitorie del nucleo nei confronti del Comune, previa dimostrazione delle spese sostenute per i lavori di sistemazione dell'alloggio e della conformità degli stessi
  4. di dare atto che la presente assegnazione avviene nell'ambito della riserva, per l'anno 2018, prevista dalla L.R. 3 del 17/02/2010.
  5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-